**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**CIRCOLARE 16 novembre 2016, n. 0361078**

Disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative agli alimenti

ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale.

Allegato V, punto 19. (16A08463)

(GU n.283 del 3-12-2016)

Vigente al: 3-12-2016

 Alle Organizzazioni imprenditoriali

 Agli Organismi di controllo

 Agli Assessorati alla sanita'

 regioni e province autonome

 A decorrere dal 13 dicembre 2016 si applichera' l'obbligo di

indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui

all'art. 9, paragrafo 1, lettera 1) del regolamento (UE) n.

1169/2011.

 Come e' noto, i prodotti che non rispondono alla definizione di

preimballato di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera e) del

regolamento (UE) n. 1169/2011, non sono soggetti agli obblighi

previsti dall'art. 9 e 10 del medesimo regolamento, fatte salve le

indicazioni di cui all'art. 44, paragrafo 1, lettera a) relative alle

indicazioni sulle sostanze che provochino allergie o intolleranze di

cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), nonche' alle altre

indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 adottate nelle disposizioni

nazionali.

 L'indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale non e'

inoltre obbligatoria, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n.

1169/2011, per gli alimenti elencati all'allegato V del predetto

regolamento.

 In particolare, il punto 19 dell'allegato V estende la deroga

all'obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione

nutrizionale di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera l) del

regolamento (UE) n. 1169/2011, agli «alimenti, anche confezionati in

maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole

quantita' di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di

vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore

finale.».

 Al riguardo va rilevato che, prima del regolamento (UE) n.

1169/2011, i regolamenti 852/2004/CE, sull'igiene dei prodotti

alimentari, ed il regolamento 853/2004/CE, che stabilisce norme

specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale,

hanno introdotto una deroga all'applicazione dei rispettivi

regolamenti che risulta analoga a quella riportata al punto 19

dell'allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011.

 Pur nella non coincidente formulazione dei due testi, l'art. 1,

paragrafo 2, lettera c) del reg. 852/2004/CE e l'art. 1, paragrafo 3,

lettera c) del reg. 853/2004/CE, dispongono che i due regolamenti non

si applicano «alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di

prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a

dettaglianti locali [o ai laboratori annessi agli esercizi di

commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale] che

forniscono direttamente il consumatore finale.».

 Le linee guida applicative del reg. 852/2004 del pacchetto igiene,

cosi' come quelle relative al reg. 853/2004, in materia di igiene per

gli alimenti di origine animale, oggetto di accordo in Conferenza

Stato-Regioni del 29 aprile 2010, forniscono un'interpretazione delle

disposizioni in questione che consente di chiarire anche la portata

della deroga dall'obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale,

prevista al punto 19 dell'allegato V del regolamento (UE) n.

1169/2011.

 **La disposizione del punto 19 dell'allegato V del regolamento (UE)**

**n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi pertanto a:**

 **alimenti artigianali.** La deroga del punto 19 dell'allegato V

include negli alimenti preimballati anche gli alimenti artigianali.

Il riferimento agli alimenti artigianali emerge chiaramente nella

versione originaria del regolamento che dispone «Food, including

handcrafted food, laddove la traduzione italiana, pur essendo stata

resa con riferimento al solo confezionamento di natura artigianale

(anche confezionati in maniera artigianale) non cambia la sostanza;

 **fornitura diretta.** La cessione degli alimenti, senza l'intervento

di intermediari, da parte del «fabbricante di piccole quantita' di

prodotti», direttamente al consumatore o alle «strutture locali di

vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore

finale.» che ricomprendono, come chiarito nelle Linee guida al

regolamento 853/2004/CE, tutte le forme di somministrazione di

alimenti. Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti

preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all'ingrosso o

che svolgono attivita' di intermediazione commerciale, quali ad

esempio le centrali di acquisto;

 **fabbricante di piccole quantita' di prodotti**. Rientrano in tale

definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese

artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese

cosi' come definite all'art. 2 della raccomandazione 2003/361/CE

della Commissione. La deroga del punto 19 dell'allegato V si applica,

inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a

«livello locale» da parte degli spacci aziendali;

 **livello locale delle strutture di vendita**. Analogamente a quanto

chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, il concetto di

«livello locale», come previsto dal considerando 11 del medesimo

regolamento, deve essere definito in modo tale da garantire la

presenza di un legame diretto tra l'Azienda di origine e il

consumatore. E' pertanto esclusa una fornitura che preveda il

trasporto sulle lunghe distanze e quindi in «ambito nazionale». Il

«livello locale» puo' essere identificato, in analogia alle predette

Linee guida, «nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda

e nel territorio delle Province contermini, cio' al fine di non

penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una

unita' territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a

vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo

confinante»;

 **vendita al dettaglio.** La definizione di «vendita al dettaglio»

puo' essere rinviata a quella contenuta all'art. 4 del decreto

legislativo n. 114/1998: «per commercio al dettaglio, l'attivita'

svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per

conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante

altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale».

Tale definizione va integrata con la definizione di «collettivita'»

di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n.

1169/2011.

 Roma, 16 novembre 2016

 Il direttore generale per la politica industriale,

 la competitivita' e le PMI

 del Ministero dello sviluppo economico

 Firpo

 Il direttore generale per l'igiene

 e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

 del Ministero della salute

 Ruocco